



Città di
ORTA SAN GIULIO
NOVARA

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
N. 187 DEL 09/06/2026 REG.GEN**

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AL TRIBUNALE DI NOVARA PER OTTENERE L'ORDINE DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI RR.II. NONCHÉ INCARICO, PER L'ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE PER IL RECUPERO DELLA COLLEZIONE DI ARTE SACRA BIZANTINA E POST-BIZANTINA RICONDUCIBILE AL LASCITO DI VILLA POLI

L'anno duemilaventisei del mese di giugno del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Visti:

- gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come mod. dal D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008;
- il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- il Decreto Sindacale n. 16 del 29/12/2025 con il quale la Dott. Urb. Camilla Poletti è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- in data 08/02/2022 decedeva in Milano, il sig Angelo POLI nato a Bergamo il 04/04/1940, CF. PLONGL40D04A794U, ultima residenza in Milano, via Mascheroni n. 12;
- in data 25/02/2022, veniva pubblicato dal Notaio Antonio TETI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, con studio in Milano, via San Vittore n. 6 - su iniziativa del sig. Fabrizio Gianluca LO GIUDICE nato a Palma di Montechiaro (AG) IL 17/03/1982 - il testamento olografo del sig. Angelo POLI datato 10/07/2020 Repertorio n. 3793, Raccolta n. 2339 registrato a Milano DP II. in data 02/03/2022, al n. 20376 serie IT);
- nel verbale di pubblicazione di detto testamento olografo, il notaio Antonio TETI riconosceva in favore del Comune di Orta il legato e la piena proprietà dei seguenti beni immobili:
 - in Comune di Orta San Giulio, via Gippini n. 5, immobile ad uso abitazione censito al Catasto Fabbricato del Comune di Orta San Giulio, al Foglio 4, Mappale 25, piano T-1-2-3 categoria A/2, classe 1, vani 13, (rendita catastale euro 1.242,08)
 - in Comune di Orta San Giulio, via Gippini n. 5, immobile ad uso autorimessa privata censito al Catasto Fabbricato del Comune di Orta San Giulio, al Foglio 4, Mappale 24, piano T-1, categoria C/6, classe 1, mq 14, superficie catastale totale mq. 27 (rendita catastale euro 52,78)
 - in Comune di Orta San Giulio, via Gippini n. 5, immobile ad uso autorimessa privata censito al Catasto Fabbricato del Comune di Orta San Giulio, al Foglio 4, Mappale 331, piano T, categoria C/6, classe 1, mq 27, superficie catastale totale mq. 22 (rendita catastale euro 101,79)
- in data 23/05/2022, Prot. n. 4736, il Comune di Orta San Giulio procedeva alla registrazione del verbale di pubblicazione del testamento olografo del defunto Angelo POLI secondo l'interpretazione fornita dal Notaio TETI;
- in data 26/05/2022, Prot. n. 4859, il Sindaco *pro-tempore* del Comune di Orta San Giulio, Dott. Giorgio ANGELERI richiedeva al Rag. Dino CRIPPA, procuratore dell'erede universale della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale già presente all'atto di pubblicazione del testamento olografo davanti al Notaio Antonio TETI, la consegna delle chiavi dell'immobile oggetto del legato, per essere immesso nel suo possesso e per poter accedere al suo interno ed effettuare tutte le verifiche strutturali e/o di sicurezza in materia di manutenzione straordinaria e inventariare i beni ivi presenti;

Osservato che:

- in data 30/05/2022, con nota registrata al Prot. n. 4935, l'Avv. Marco ROSAFIO, in nome e per conto della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale,

comunicava che quanto indicato dal Notaio TETI, in sede di pubblicazione del testamento olografo di cui in premessa, *“non riscontra l’effettiva volontà del de cuius”*, rigettando le richieste del Sindaco e contestualmente diffidandolo dal dare corso alla sostituzione delle serrature dell’immobile;

- in data 20/06/2022, a riscontro della comunicazione del Sindaco del 07/06/2022, l’Avv. Marco ROSAFIO, informava il Comune di Orta San Giulio che l’immobile sito a Orta San Giulio, via Gippini n. 5, oggetto del legato in favore del Comune di Orta San Giulio, risultava intestato alla sua assistita, ovvero alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 27/06/2022 è stata deliberata la costituzione e l’azione in giudizio del Comune di Orta San Giulio, comprese le eventuali attività di transazione, di impugnazione, di mediazione obbligatoria e la promozione di giudizi cautelari oltre alle attività di presentazione di denunce/querele a carico dei soggetti ritenuti responsabili della spoliazione commessa a danno dell’ente con conseguente attività di costituzione di parte civile nell’ambito del giudizio penale per il ristoro dei danni subiti, all’Avv. Francesca MARICA e all’Avv. Francesco GALLI, entrambi con studio in Milano, i quali si sono dichiarati disponibili ad assumere l’incarico difensivo;

Richiamate le conseguenti Determinazioni:

- Determinazione n. 141 del 28/06/2022 di *“Incarico legale per lo svolgimento della fase di studio della documentazione e per la fase stragiudiziale in favore del Comune di Orta San Giulio contro la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale”*;
- Determinazione n. 206 del 12/09/2022 di *“Incarico legale - Fase sequestro giudiziale e causa di merito (fase di studio della controversia)”*;
- Determinazione n. 481 del 30/12/2023 di *“Incarico legale - Fase decisionale della causa di merito”*;

Vista la Sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1416/2026 pubbl. il 18/02/2026, RG n. 343/2023, Repert. n. 1416/2026 del 18/02/2026, che ha accolto le richieste del Comune di Orta San Giulio, accertando il diritto di proprietà del palazzo della famiglia Poli da parte del Comune;

Considerato che:

- la Sentenza di cui sopra dava atto della sua trascrivibilità presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio, ai sensi dell’art. 2643 comma primo n. 14) c.c.;
- la Cancelleria del Tribunale di Milano, sezione IV civile, nella persona del funzionario, ha richiesto ai legali difensori di comunicare alla Cancelleria entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza l’avvenuta trascrizione della stessa;
- il Notaio incaricato dal Comune ha provveduto, entro tale termine, a depositare la nota della sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio (Novara), ma il Conservatore ne ha comunicato il rifiuto;
- è stato accertato, sempre nella sentenza del Tribunale di Milano, che il Comune è proprietario dei beni mobili presenti nella Villa Poli;
- in particolare, tra i beni di cui sopra vi dovrebbero essere oggetti facenti parte della collezione di Arte Sacra Bizantina citati anche nel Testamento in parola;

Visto che:

- a seguito del rifiuto da parte del Conservatore dei registri immobiliari di Novara di trascrivere la sentenza del Tribunale di Milano, risulta opportuno presentare Ricorso al Tribunale di Novara per ottenere l’ordine di trascrizione alla Conservatoria dei RR.II.;
- a seguito del mancato rinvenimento di parte dei beni mobili che dovevano essere presenti nella Villa Poli e in particolare, la sopra citata collezione di Arte Sacra Bizantina e Post Bizantina, occorre provvedere a porre in essere tutte le iniziative di Legge per il suo recupero, ivi inclusa un’iniziale formale richiesta/diffida, sia alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa, che a tutti i soggetti che possano detenere tutta o parte della collezione, affinché la stessa venga immediatamente consegnata al Comune;

Considerato che è indispensabile per il Comune di Orta San Giulio avvalersi dell'assistenza tecnica e professionale di avvocati esperti in materia;

Richiamata la DGC n. 61 del 11/05/2026;

Ritenuto, di affidare l'incarico per l'attività stragiudiziale sopra esposta all'Avv. Francesca MARICA e all'Avv. Francesco Maria GALLI, entrambi con studio in Milano, i quali si sono dichiarati disponibili ad assumere tale incarico, il tutto anche in considerazione della necessaria continuità del servizio che rende di fatto opportuno avvalersi di legali che già hanno seguito fasi della complessa vicenda prima d'oggi e che quindi, conoscono direttamente gli aspetti fattuali e giuridici della stessa, portando così a compimento di fatto l'incarico precedentemente svolto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: conferimento incarico legale per la proposizione del ricorso al Tribunale di Novara per ottenere l'ordine di trascrizione alla Conservatoria dei RR.II. nonché incarico, per l'attività stragiudiziale per il recupero della collezione di arte sacra bizantina e post-bizantina riconducibile al lascito di Villa Poli;
- Importo del contratto: € 4.805,52, non soggetto ad IVA per il regime fiscale prescelto, oltre € 250,00 per spese vive;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. N. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Preso atto del preventivo proposto dall'Avv. Francesca MARICA e dall'Avv. Francesco Maria GALLI, registrato al Prot. n. 0003240 del 26/03/2026 che prevede:

- per l'incarico di proposizione Ricorso al Tribunale di Novara per ottenere l'ordine di trascrizione alla Conservatoria dei RR.II. un Compenso pari ad € 2.268,00, oltre rimborso spese forfettario 15% (€ 262,50), Cassa 4% (€ 80,50) e spese vive;
- per l'incarico di attività stragiudiziale per il recupero della collezione di arte sacra bizantina e post-bizantina un Compenso pari ad € 1.750,00, oltre rimborso spese forfettario 15% (€ 340,20), Cassa 4% (€ 104,33);

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva;

Acquisito:

- per l'importo di € 2.402,76, non soggetto ad IVA, all'Avv. Francesca MARICA, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: BBF8265DF6;
- per l'importo di € 2.402,76, non soggetto ad IVA (oltre € 250,00 per spese vive) all'Avv. Francesco Maria GALLI, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: BBF82C9080;

Ritenuto provvedere all'impegno di spesa per la prestazione di cui in premessa;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 36/2023, all'Avv. Francesca MARICA e all'Avv. Francesco Maria GALLI, entrambi con studio in V.le Berengario n. 19, Milano (MI), l'incarico legale per proposizione Ricorso al Tribunale di Novara per ottenere l'ordine di trascrizione alla Conservatoria dei RR.II. e attività stragiudiziale per il recupero della collezione di arte sacra bizantina e post-bizantina riconducibile al lascito di Villa Poli;
3. di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. di dare atto che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diverrà esigibile nell'esercizio finanziario in corso;
5. di prendere atto che i CIG riferiti all'esecuzione della prestazione in argomento, sono i seguenti:
 - per l'importo di € 2.402,76, non soggetto ad IVA, all'Avv. Francesca MARICA, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: BBF8265DF6;
 - per l'importo di € 2.402,76, non soggetto ad IVA (oltre € 250,00 per spese vive) all'Avv. Francesco Maria GALLI, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: BBF82C9080;

6. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore:
 - Avv. Francesca MARICA - C.F. MRCFNC81B60L219C - la somma pari a € 2.009,00 oltre rimborso spese forfettario 15% (€ 301,35), Cassa 4% (€ 92,41) per un totale imponibile € 2.402,76 non soggetto ad IVA per il regime fiscale prescelto, al piano dei conti 01.06.1 capitolo 580.15.1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 annualità 2026;
 - Avv. Francesco Maria GALLI - C.F. GLLFNC66C28L746V - la somma pari a € 2.009,00 oltre rimborso spese forfettario 15% (€ 301,35), Cassa 4% (€ 92,41) per un totale imponibile € 2.402,76, non soggetto ad IVA, oltre € 250,00 per spese vive per un totale complessivo di € 2.652,76 per il regime fiscale prescelto, al piano dei conti 01.06.1 capitolo 580.15.1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 annualità 2026;
7. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
10. di individuare il Responsabile Unico del Progetto nella sottoscritta Dott. Urb. Camilla Poletti;
11. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
13. di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
 - a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Dott Urb Camilla Poletti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)